

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** — *Congedi — Omaggi — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione e l'autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata — Discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 4 del R. Decreto del 27 settembre 1863 concernente i prestiti a premi — Dichiarazioni del Senatore Farina Relatore cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dubbi del Senatore Lauzi — Risposta del Relatore — Avvertenze dei Senatori Cambray Digny — Osservazioni del Senatore Lauzi in risposta al Senatore Cambray Digny e replica di questo — Dichiarazioni del Senatore Farina e del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Farina — Schiarimento del Senatore Lauzi — Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 1 — Reiezione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 1 del progetto ministeriale — Domanda del Senatore Sanseverino appoggiata dal Senatore Lauzi — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazione del Senatore Lauzi, a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 2 ed ultimo — Discussione del progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato — Osservazioni del Senatore Menabrea — Risposte del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Michiel, Relatore — Replica del Senatore Menabrea — Proposta del Senatore Fenzi di rinvio del progetto di legge all'Ufficio Centrale, approvata — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Schiarimenti del Senatore Menabrea — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia; 2. Per la sistemazione del porto di Catania — Discussione del progetto di legge per i provvedimenti rispetto ai benefizi ed alle cappellanie laicali — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazione del Ministro di Grazia e Giustizia sull'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 3, a cui risponde il Senatore Poggi — Avvertenze del Senatore Farina — Approvazione dell'articolo 3 e dell'aggiunta degli articoli 4, 5 e 6 — Rettificazione del Senatore Chiesi all'art. 7 — Approvazione dell'art. 7 ed ultimo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

I Senatori Varano e Gallotti chiedono un mese di congedo, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

La Regia Deputazione di Storia Patria delle province Modenesi, del Vol. VII della *Cronaca Modenese di Tommasino de' Bianchi, detto de' Lancellotti*;

Il signor Francesco Panizzoni, d'una sua *Memoria intorno alla sua arbitraria reclusione nei frenocomii di Verona e di Reggio (Emilia)*.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione e la autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata.

Darò lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 39*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Bileggo l'art. 1. « Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dall'Amministrazione demaniale dello Stato:

a) Vendita alla provincia di Udine del palazzo detto della Prefettura in quella città, seguita per atto del 17 ottobre 1868, per il prezzo peritale di lire 27,031 40 pagato per intero;

b) Vendita al Comune di Lucca delle mura urbane, degli spalti esterni, polveriere, casotti ed altri accessori già costituenti le opere di fortificazione di quella città, seguita per atto del 26 agosto 1868 del Notaio Gherardi, per il prezzo di lire 112,350, superiore del 5 per cento a quello di stima;

c) Vendita al Comune di Alghero in Sardegna

della peschiera del Kalich con entrostante casotto e con attiguo terreno, seguita per atto del 20 agosto 1860 della cessata Intendenza di Alghero, per il prezzo di lire 8,705 42;

d) Vendita al Comune di Viareggio della zona di terreno fabbricativo lungo quella spiaggia marittima, descritto nell'elenco 2, estimativo di Lucca, dal numero 3 al 18, per un valore complessivo di lire 45,093 45, seguita per atto del 18 agosto 1868 del Notaio Pier Antonio Spighi, e pel corrispettivo di lire cinquantamila (50,000.) »

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a vendere per causa di pubblica utilità:

1. Alla Società edificatrice di case di operai in Venezia l'antica chiesa di Sant'Agostino, da molti anni soppressa, per il prezzo di lire 5,507, determinato dal Genio civile con la perizia del dieci dicembre 1868;

2. Alla provincia di Treviso l'edificio erariale in quella città costituito di due corpi di fabbrica e denominato *Palazzo tribunale*, per il prezzo di lire 46,000, da pagarsi coll'ammortizzazione di altrettanta parte di un di lei credito verso lo Stato, oltre al rimborso delle spese di riparazione in corso giusta il contratto preliminare del 2 luglio 1867.

3. Alla provincia di Padova l'edificio erariale posto in quella città, che fu una volta Monastero di Santo Stefano, per il prezzo di lire 65,000, oltre la rivalsa di lire 1469 33 di recente spesa dall'A. amministrazione demaniale in restauri al fabbricato medesimo;

4. Al Comune delle Saline di Barletta la chiesa incompleta ivi sita, per il prezzo di lire 5000.

(Approvato.)

« Art. 3. I contratti autorizzati coll'articolo 2 saranno approvati per Decreto del Ministero delle Finanze e dietro il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato.)

**Presidente.** L'intera legge sarà poi votata a squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL R. DECRETO 27 SETTEMBRE 1863 N. 1484 CONCERNENTE I PRESTITI A PREMI.  
(V. atti del Senato N. 33).

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 4 del Regio Decreto 27 settembre 1863, N. 1484, concernente i prestiti a premi.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Avverto che nell'articolo primo di questo progetto

di legge dall'Ufficio Centrale è stata introdotta una variante al testo proposto dal Ministero.

Darò lettura prima del progetto Ministeriale; e poi del controprogetto dell'Ufficio Centrale, e l'onorevole Guardasigilli, che è il solo dei Ministri che sia presente, si compiacerà dichiarare su quale dei due progetti abbia ad aprirsi la discussione.

Il progetto del Ministero è così concepito:

« Art. 1. Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20. »

« Art. 2. È abrogato l'articolo 4 del Decreto del 27 settembre 1863, N. 1484. »

Al primo articolo di questo progetto l'Ufficio Centrale, come dicevo, contrappone il seguente:

« Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per 100, che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'unica variazione che ha introdotto l'Ufficio Centrale alla presente legge, consiste nell'aggiunta di queste poche parole cioè: *che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per cento.*

Nella Relazione che venne fatta nell'altra Camera si è osservato molto opportunamente come la proibizione di contrarre prestiti con premi, se non si verificavano determinate circostanze, era dalla legge semplicemente impedita ai Comuni ma tuttavia concessa a Società di bauchiari che volessero loro far prestiti.

Ciò posto, riusciva evidente che se si lasciava libero alle Società ed agli speculatori di fare prestiti ai Comuni senza limitazione d'interesse, la legge diveniva illusoria.

Allora si è detto, o questa legge è inutile, ed allora non è il caso di farla, ovvero ad essa si vuole attribuire qualche utilità, ed allora mettiamo un limite, se no gli speculatori che fanno queste sorta d'affari non ritrarranno dal Comune il denaro a titolo di premio, ma a titolo d'interesse, di maniera che i Comuni saranno sempre grandemente aggravati sotto un titolo o sotto un altro. In questo stato di cose si è detto: non si permetta a quelli che fanno un prestito di prendere premi allorchè esigono un interesse superiore all'8 per 100. Ma se si sta nel limite dell'8 per 100 si potrà an-

cora percepire un due per cento di più per il premio melesimo.

*In tal modo questa legge potrà avere qualche effetto; senza di ciò non se ne otterrà effetto di sorta, perchè evidentemente gli speculatori che fanno il prestito, invece di percepire dal Comune a titolo di premio, percepiranno a titolo d'interesse, e la legge con un semplice cambiamento di parole nell'intitolare la retribuzione, riuscirebbe di nessun effetto.*

Questo è il motivo che ha suggerito all'Ufficio Centrale di fare quest'aggiunta lasciando nel resto sussistere il progetto Ministeriale. Quindi è che nel progetto dell'Ufficio Centrale si legge che :

« Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Province ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per cento », mentre prima non era indicata limitazione veruna; quindi, ripeto, gli speculatori se non percepivano a titolo di premio, potevano percepire a titolo di interesse, e conseguentemente illudere la legge. Per non fare che la legge fosse completamente illusoria si è fatta, ripeto quest'aggiunta, che si è ravvisata per questo motivo indispensabile.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il progetto di legge da discutersi fu presentato dal mio Collega il Ministro delle Finanze e riguarda una materia che interessa particolarmente la finanza, perchè si riattacca al Decreto 7 settembre 1863 che proibiva le lotterie private, e lo proibiva sì per un principio riguardante la morale pubblica, sì anche per garantire dalla concorrenza delle lotterie private la lotteria dello Stato.

In quel Decreto, per quanto mi ricordo, (giacchè non l'ho ora presente, nè credeva di dover oggi sostenere questa discussione, vi era una eccezione fatta a favore dei Comuni; riservando facoltà al Governo di poter permettere queste lotterie, tutte le volte che fossero richieste per opere di pubblica utilità.

Ora, l'esperienza ha dimostrato l'abuso che si è fatto da parte dei Comuni e delle Province di simili contratti.

A quest'abuso il Governo ha creduto di dover mettere un freno, proponendo un progetto di legge col quale era limitata la facoltà per esso data ai Comuni, esigendo che non solamente si tratti di opere di pubblica utilità, ma ben anche che i premi non potessero eccedere il quinto degli interessi convenuti.

L'Ufficio Centrale, come abbiamo letto dalla Relazione, e fu meglio testè oralmente spiegato dal Relatore, si è preoccupato del timore che questa legge, com'era proposta dal Governo, potesse impedire questa contrattazione di prestiti a premi per parte dei Comuni e delle Province; soltanto non impediva che indirettamente si facessero questi prestiti per mezzo delle So-

cietà le quali potevano prendere per conto del Comune o della Provincia l'impresa di queste opere. Egli è perciò che credette doversi aggiungere un'altra condizione, cioè quella di non potersi accordare tale facoltà se gli interessi promessi dai Comuni o Province eccedessero l'8 per cento.

Per quel tanto che io passo, così sul momento giudicare di quest'aggiunta, mi permetterò d'insistere per l'adozione del progetto ministeriale. Dirò le ragioni di questa mia insistenza, profittando dell'occasione che ho la parola per non avere da ritornare sulla discussione generale; ma le espongo con la peritanza di chi parla sopra una materia che non è di sua competenza.

Mi sembra che l'Ufficio Centrale supponga che i prestiti a premi, le lotterie fossero proibiti soltanto per i Comuni e le Province, ma che potessero farsi impunemente da qualsiasi altra Società. -

Io credo che questa base del suo ragionamento possa soffrire una eccezione, in quanto che mi sembra che il divieto portato dalla legge sia generale. I prestiti a premi sono proibiti per tutti: la facoltà ai Comuni ed alle Province è concessa soltanto per eccezione: almeno questo mi sembra essere lo spirito ed il concetto della legge a tal riguardo.

Il Decreto infatti del 27 settembre 1863 era l'appendice della legge dello stesso giorno. La legge con un articolo in generale diceva:

« Art. 1. È proibita ogni specie di lotteria pubblica. Con Decreto Reale che formerà parte della presente legge sarà determinato in quali casi... »

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia...** e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dall'Autorità governativa. »

Viene quindi il Reale Decreto 27 settembre 1863, col quale, vista la legge all'articolo 1, stabiliva: « alla proibizione generale delle pubbliche lotterie, stabilita dall'articolo 1 di questa legge, è fatta eccezione per le lotterie promosse e dirette da Corpi morali legalmente costituiti o da Società, gli statuti delle quali sieno approvati dal Governo, purchè i premi consistano in oggetti mobili, escluso il danaro, cedole e biglietti ad esso equivalenti, e purchè il prodotto sia destinato esclusivamente ad opere di pubblica beneficenza, o ad incoraggiamento di Belle Arti. »

Quindi vedete che le Società a cui potevano essere permesse queste lotterie avevano delle condizioni di premi che dimostrano di essere sopra un ordine di idee talmente diverso da quelle Società che prendono l'impresa di costruzione di opere di pubblica utilità.

Poi all'art. 42 diceva:

« Quando un Comune per intraprendere qualche lavoro di evidente utilità pubblica, volesse aggiungere premi in forma di lotteria ad un prestito da contrarre al fine predetto, potrà esservi autorizzato con Reale Decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

Ora, lo scopo della legge proposta è quello di limi-

tare la facoltà del Governo per l'autorizzazione che poteva dare a termini dell'art. 4 ai Comuni, e si aggiunge anche alle Province; e ha creduto farlo utilmente, stabilendo una proporzione tra l'interesse contrattuale, e il premio con un *maximum* che non era lecito oltrepassare. Non è necessario per questo scopo il fissare anche un *maximum* dell'interesse, mentre la nostra Legislazione, ed il Codice civile ne hanno proclamata libera la stipulazione.

Si aggiunga che non vi è neanche il supposto pericolo di esorbitanti interessi, perchè i Comuni e le Province per contrarre prestiti anche colle lotterie, hanno sempre bisogno dell'autorizzazione di autorità superiori, le quali possono decidere sulla convenienza o meno dell'interesse pattuito. Ma invece lo stabilire per legge un *maximum* dell'interesse, che varia secondo le tante variazioni del mercato, potrebbe impedire il prestito, ed obbligare i Comuni ad astenersi da opere di pubblica utilità, od a ricorrere ad altri mezzi che sono forse più rovinosi.

Per queste ragioni, io non credo che sia il caso di adottare l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Farina.

**Senatore Farina, Relatore.** L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, professandosi non edotto in questa materia, ha sviluppato invece attorno ad essa colla solita sua dottrina, e colla sua consueta eloquenza serie argomentazioni, se non che mi perdoni, secondo me, ha confuso due cose molto diverse, cioè la libertà dell'interesse coll'aggiunta del premio.

L'aggiunta del premio è una facoltà, che accorda il Governo agli enti morali tutelati, cioè ai Comuni, di poter contrarre prestiti coll'aggiunta del premio.

Ora cosa ha detto l'Ufficio Centrale?

Se l'interesse è già forte, se supera già di gran lunga quello che abitualmente è in uso, sarà tuttavia facoltativo al Governo di fare ciò, ed al grave interesse di aggiungere il premio?

Questo è sembrato un eccesso; perciò si è detto: se l'interesse è discretamente tenue, allora si accorda al Governo la facoltà di permettere ai Comuni di fare prestiti anche coll'aggiunta del premio; ma se l'interesse è molto forte già per se stesso, in confronto con quello che generalmente si percepisce, allora questa facoltà al Governo non sia data, perchè riuscirebbe di soverchio aggravio, e perchè la lautezza dell'interesse esiste già per chi fornisce il prestito ai Comuni, ed è sufficiente retribuzione per trovare i capitali da fornirsi ai Comuni medesimi senza bisogno di aggiungere dei premi.

Sono adunque due questioni totalmente distinte che l'onorevole Ministro ha amalgamate e forse anche confuse insieme.

L'Ufficio Centrale non ha voluto entrare nella questione della libertà dell'interesse; e chi ha l'onore di parlare è uno dei più fermi sostenitori e dei primi che l'ha propugnata, e per conseguenza non sarebbe

disposto a mettersi in contraddizione con se stesso. Qui non si tratta come diceva di accordare la libertà dell'interesse, ma di accordare facoltà al Governo, oltre il libero interesse, di concedere ai Comuni di fare prestiti a premi. Ora, questa facoltà si è accordata; ma questa facoltà di aggiungere premi all'interesse, si è accordata soltanto quando l'interesse si restringe a termini modici, non quando l'interesse può essere spinto, direm così, all'infinito.

Si supponga per esempio che l'interesse fosse del 20 per cento, domando io perchè si dovrebbe ancora accordare facoltà al Governo di concedere ai Comuni di aumentare questo interesse di un quinto e di portarlo al 25 per cento; ognuno vede quanto ciò sarebbe sconveniente. Di più; vi è un'altra circostanza nel modo con cui sta espressa la legge, nel progetto Ministeriale, non vi è un limite fisso; se l'interesse è del 5 per cento, il premio sarà dell'1 per cento, il che vuol dire che quando l'interesse è tenue nel progetto del Ministero si accorda facoltà di aumentarlo di una piccola retribuzione che sarebbe dell'1 per cento di più, e viceversa se l'interesse fosse del 20 per cento, si accorda la facoltà di concedere un 5 per cento di più, di maniera che si procede precisamente in senso contrario di quello che avrebbe dovuto essere, perchè se l'interesse era tenue, si poteva, per eccitare i capitali a quel genere d'impiego, accordare un premio maggiore; se invece l'interesse era forte, se ne doveva accordare uno minore. Nel progetto del Ministero si va in senso contrario perchè si stabilisce in regola che dall'entità dell'interesse si deduca l'entità del premio; quindi se grande è l'interesse, grande è pure il premio, e grandissimo così l'aggravio del mutuante; viceversa se piccolo l'interesse, piccolo pure il premio, e tenue la retribuzione accordata a chi fornisce il prestito; operandosi così in senso inverso cioè di quello che avrebbe dovuto essere.

In vista di questa circostanza l'Ufficio Centrale stimò conveniente il dire: io non credo opportuno di concedere facoltà al Governo di accordare autorizzazioni di questi prestiti ai Comuni, se non nel caso in cui, l'interesse sia circoscritto entro termini determinati, per esempio l'8 per 100 che pare all'Ufficio Centrale un interesse abbastanza ragguardevole; se l'interesse è in questi limiti, io vi concedo la facoltà di accordare un premio, se lo eccede, non ve l'accordo, perchè il Comune è già abbastanza aggravato.

Parmi che con ciò non venga punto lesa il principio della libertà dell'interesse, l'Ufficio Centrale l'ha riconosciuto completamente; soltanto ha detto: io vi concedo la facoltà di accordare il premio se l'interesse è circoscritto entro questi termini; altrimenti ve lo niego.

Ecco i veri termini della questione; non si violano menomamente, lo ripeto, i principii della libertà dell'interesse; semplicemente si dà una regola, una norma che abbia qualche ragionevolezza, ad una disposizione che

prima era in urto col principio del non troppo aggravio del Comune, perchè quando questo era *molto* gravato, si dava facoltà al Governo di autorizzarlo a pagare un grosso premio, e viceversa quando era *piccolo* l'aggravio del Comune, si dava al Governo facoltà di aggiungere un tenue premio.

Consequentemente l'Ufficio Centrale ha messo un limite ed ha detto: se l'interesse è minore dell'otto, accordo al Governo facoltà di autorizzare i Comuni a contrarre prestiti con un 2 0/0 al massimo di aumento a titolo di premio; se poi è al di sopra, non lo concedo più, perchè trovo nella lantezza dell'interesse un aggravio già sufficiente per il Comune senza andare ad aumentarlo col premio del prestito.

Nessuno potrebbe impugnare questo sistema dell'Ufficio Centrale col dire che noi non vogliamo accordare a titolo di premio quello che si può stipulare liberamente a titolo d'interesse; e ciò è vero. Ma perchè non lo vogliamo? Perchè per lo più l'organismo dei prestiti fatti con premio è combinato così, mi si perdoni la frase, furbescamente, che le combinazioni sono tanto ingarbugliate, che molte volte alla mente, non troppo sperimentata in questo genere di cose, degli Amministratori Comunali, che non sono sempre quelli di una grande città, ma talvolta sono anche di piccoli Comuni, sfugge la gravità dell'onere che impongono ai Comuni, appunto per la complicazione del meccanismo col quale quest'onere è imposto.

Quindi si è detto: quando tutti sapranno che devono pagare il 12, il 14, il 16, il 18, il 20 per 100, si accorgeranno che impongono un forte aggravio al loro Comune. Quanto invece questo aggravio è dissimulato con l'aspetto di premio, più facilmente s'illudono le persone poco sperimentate; ed ecco il motivo perchè si è detto che non s'intende toccare la legge sulla libertà dell'interesse, al quale non si è messo limite, e non vi si può mettere, perchè la legge generale non lo accorda; ma quando si tratti di premi, un limite è indispensabile.

Spero con queste parole d'aver spiegato come l'Ufficio Centrale abbia rispettato i principi generali della legislazione sulla libertà dell'interesse, ed abbia meramente procurato di dare a questa legge un significato positivo che mentre può riuscire utile ai Comuni, toglie altresì quel controsenso di dar maggiore facoltà di prender molto a quelli che già pagano molto; e viceversa di restringerla a coloro che già pagano poco.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ringrazio l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale delle spiegazioni datemi, giacchè mi hanno dimostrato che io aveva in certo modo confuso, ovvero mi era lasciato imporre dalle parole che ho letto nella Relazione, di essersi voluto coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale impedire che si facessero i prestiti a premi dalle Società. Vedo che

realmente la questione è semplicissima come la pone l'Ufficio Centrale, e si riduce a questo, cioè se convenga di limitare questa facoltà stabilendo sin d'ora la misura dell'interesse che si può pattuire dai Comuni per poi aggiungere anche il premio. In altri termini; se convenga e si possa dal Senato stabilire sin d'ora con una legge la misura dell'interesse che si può pattuire, oltre la quale misura, si dice, comincia ad essere dannoso. Crede che la risposta a questa domanda non richieda una lunga dimostrazione, perchè sta in ciò che è scritto nel nostro Codice, in ciò che è riconosciuto come una verità tanto propugnata dall'onorevole Relatore, che non si può *a priori* e con una legge stabilire quale sarà in una data epoca, in una data circostanza l'utilità che sia giusta misura dell'interesse.

Siamo d'accordo che una legge, la quale oggi volesse stabilire, e dire: badate che la misura equa, giusta dell'interesse per i prestiti dei Comuni, sia dell'8 o del 10 per cento, sarebbe contraria ai principii economici, sarebbe contraria alla nostra legislazione. E però la proposizione in generale che si facesse dell'8 per cento per i contratti sarebbe anche inammissibile, e non la potrebbe approvare il Senato.

Ma si dice: badate che non è che vi si parli dell'8 per cento come la misura, oltre la quale si vieta ai Comuni di poter pattuire l'interesse, ma s'impone ai Comuni questo limite tutte le volte che all'interesse vogliono aggiungere anche i premi.

Non so darmi ragione come in questo caso si possa fissare un limite, che si nega per i casi generali.

Ho sempre sentito dire che i premi per lo più si stabilivano come un mezzo ad ottenere più facilmente il prestito, o le ottenere più facilmente l'affluenza del denaro, il concorso a questi prestiti, e quindi anche la minorativa dell'interesse, perchè mi sembra di aver letto che in ragione delle difficoltà che si hanno per avere il danaro, cresce l'interesse che si deve pagare.

Ora, se il premio si aggiunge al prestito, che si incontra da un Comune, come un mezzo per minorare l'interesse, non vi è necessità di stabilire che non si possa accordare un premio se lo interesse passa l'8 per cento. Lasciamo questa misura, come in tanti altri casi alla convenienza del creditore, alle condizioni del mercato, al concorso dei capitali, alle garanzie che offre il debitore, alla costui convenienza.

E non si dica che si tratta di Comuni ignoranti che possono facilmente essere illusi, perchè qui abbiamo due autorità, le quali devono esaminare e giudicare; e posso assicurare l'onorevole Relatore, per esperienze avute, che queste autorità vi portano tutta la possibile attenzione.

La prima è la Deputazione provinciale che esamina, nell'interesse economico del Comune, la convenienza del mutuo a termini della legge Comunale e Provinciale; la seconda è il Governo il quale deve autorizzare il prestito; e il Governo non lo fa che col parere



L'onorevole Ministro prendendo l'idea astratta, ha preteso di potere provare che nessun pericolo vi può essere nel lasciare libertà di azione, ed inoltre che non esiste pericolo di sorta nel sistema attuale delle cose, perchè diceva egli: E perchè avete timore che s'illudano i rappresentanti dei Comuni? Non vi è il Consiglio di Stato, non vi è il Ministero, il quale in questo caso non autorizzerà i prestiti?

Egli ha detto ottimamente; ma stando le cose in questi termini, il Ministero può ritirare la sua legge; e noi non avremo più niente a ridire.

Non siamo noi che abbiamo presentato questa legge è il Ministero che l'ha proposta, e perchè? Perchè riconosceva che nonostante il Consiglio di Stato, nonostante la tutela del Ministero, gravi inconvenienti erano avvenuti con la legge che attualmente è in vigore.

Il Signor Ministro è venuto egli stesso a presentare una legge di limitazione, a quella illimitata facoltà che or ora il signor Ministro sosteneva innocua; e adesso noi diciamo: o la vostra limitazione non serve a niente, ed allora è inutile il fare una legge; o dev'essa servire a qualche cosa, e allora ci vuole una limitazione nell'interesse, senza di che realmente essa diventa, come ho detto, illusoria.

Ed invero, che questa fosse l'intenzione del Ministero io lo posso comprovare, rileggendo i termini della Relazione che egli ha presentata nell'altro ramo del Parlamento.

« Colle leggi che noi abbiamo, si sono contratti dei prestiti da alcuni Comuni che se da un lato per verità loro tornarono vantaggiosi, dall'altro li posero nel rischio di incontrare forti aggravii e gravissime spese. » In seguito a queste parole si dice: « Considerazioni di interesse generale (noti bene il Senato) e di moralità pubblica consigliano a mio avviso di fare argine a questa tendenza (cioè quella dei Comuni a contrarre prestiti con premi senza limite nè di premio nè d'interesse.) »

• » Se infatti è vero che per tal guisa i Comuni possono riuscire a raccogliere denaro a discreto interesse per sopperire ad opere di pubblica utilità, è altresì certo che con queste operazioni essi debbono impegnare le proprie entrate per una lunghissima serie di anni, ed oltre i limiti consentiti dalle regole di una previdente e savia amministrazione, e che debbono lasciare sì largo margine nell'emissione delle cartelle agli assuntori dei prestiti, da assicurare loro i più pingui profitti. •

Ecco dunque quali erano gli inconvenienti che il signor Ministro riconosceva necessario l'evitare, ed è perciò ch'egli proponeva la legge che stiamo discutendo.

Ora, il Ministro vuole sostenere, come regola generale, che questa legge è tale che non presenta pericolo di sorta, che i Comuni sono sufficientemente tutelati che non vi può essere alcun danno: e che se essi non

trovano denaro a minor prezzo, egli è perchè il contante è scarso.

In tal caso il signor Ministro non deve a parer mio far altro, come ho detto che ritirare la sua legge e l'Ufficio Centrale non vi si oppone: al contrario, se vuole mantenerla, almeno la renda tale che possa avere una pratica applicazione.

Se noi diciamo, non sarà permesso di fare prestiti a premi se non nel limite di un quinto degli interessi, e poi lasciamo gli interessi indeterminati, evidentemente si potrà anche costringere un Comune a pagare fin l'80 ed il 90 per cento all'anno in parte a titolo di interesse, in parte a titolo di premio. Sicuramente che il Ministero farà quanto è in lui per non autorizzare questa sorta d'operazioni, egli peraltro non sarà più potente, dopo che si sarà approvato il suo progetto di legge, di quello che lo fosse prima, perchè la facoltà che aveva prima di rifiutare l'autorizzazione, l'avrà anche dopo.

Dunque non avrà ombra di autorizzazione maggiore, e questa legge evidentemente non avrà scopo di sorta.

Ecco perchè l'Ufficio Centrale ha soggiunto: se questa legge deve avere qualche scopo, allora diciamo, che è autorizzato il Governo a dar facoltà di contrarre prestiti con premi ai Comuni: quando i totali di questi prestiti che contraggono, non eccedono una determinata misura, ma se eccedono questa misura, allora è inutile che aggiungasi un'altra retribuzione a titolo di premio.

Spingano pure la libertà dell'interesse fin dove vogliono, ma non lo vestano con una maschera di premi, perchè quando l'interesse è già conforme all'uso generale del paese o a un disprezzo, non vediamo la necessità di aumentarlo con premi. Ecco il movente nostro; ma se vaghiamo in termini generali e assoluti, bisogna entrare nel campo della libertà, e allora è meglio dire che la legge è inutile. L'onorevole signor Ministro, lo dirò ancora una volta, non ha che a ritirarla, ma se vuole che venga attuata, se vuol renderla alquanto efficace, forza è che dia alle disposizioni della stessa un senso preciso e non la lasci nel vago e nell'indeterminato. In conseguenza non mi pare che le obiezioni che in termini generali si sono messe innanzi e che suffragano la libertà dell'interesse, ma niente affatto la libertà del credito (essendochè l'aggiunta del premio, con buona venia del signor Ministro, è tanto combattuta dagli economisti quanto è sostenuta la libertà degli interessi) abbiano valore, e per questo principio credo che l'Ufficio Centrale abbia fatto bene. Se si vuole ritirare la legge, non vi sarà nè gran danno, nè grande vantaggio: se poi si vuole mantenere, allora è necessario darle un senso positivo e determinato. Quanto alla maggiore precisione da darsi alla espressione usata dall'Ufficio Centrale io me ne occuperò, quando, come ho detto or dianzi, sarà decisa la questione insorta tra l'Ufficio Centrale e il Ministro circa la proposta limitazione dell'interesse.

Questa limitazione potrà essere meglio precisata se si vuole, ma una limitazione io la stimo inevitabile, perchè la legge abbia qualche significato, altrimenti sarà lettera morta.

**Presidente.** La parola è al Senatore Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Non era mia intenzione di pigliare la parola a proposito di questa legge, soprattutto dopo le cose dette così chiaramente e luminosamente dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Ma giacchè la discussione si è prolungata, io sento la necessità di dire brevissime parole.

Il bisogno di qualche provvedimento, a proposito dei prestiti a premi, è stato sentito dal Ministero, e non tanto di recente, perchè è un fatto che le esigenze dei Comuni e delle Provincie, che entrano in questa via, si fanno sempre maggiori.

Ma di tali operazioni l'inconveniente sta in questo, che di mano in mano si va attenuando l'interesse e si esagerano le proporzioni della somma distribuita in premi.

Egli è evidente, o Signori, che la somma totale dei premi e dell'interesse non può rappresentare che l'interesse ordinario del denaro: si andrà forse al limite più alto del prezzo del denaro che corre per i mercati, ma evidentemente non è presumibile il caso di un interesse esagerato, a cui poi si voglia aggiungere il premio.

Il caso ordinario è appunto che si attenua l'interesse in un modo eccessivo per lasciare una larga parte all'operazione aleatoria.

Questa è cosa gravissima tanto dal punto di vista della moralità pubblica, quanto da quello della finanza: ed è per questo che il Ministero ha sentito la necessità di limitare la proporzione dell'interesse destinata a servire alle operazioni aleatorie. Il Ministero sa benissimo del resto, e il Senato non ha bisogno che io venga a fare molte parole su questo proposito, che l'interesse non è possibile che si esageri indefinitamente.

Quello che preme è, ripeto, di stabilire una proporzione insuperabile tra la parte aleatoria e la parte ordinaria di questa specie di operazioni.

Ora, questo risultato lo raggiunge completamente la legge, senza bisogno di aggiungervi una limitazione dell'interesse. Ed è per questa ragione che io insisterei perchè il Senato lasciasse intatta la legge quale l'ha presentata il Ministero. Che se l'onorevole Ministro delle Finanze ha presentato alla Camera questa legge in altra forma, noi non dobbiamo preoccuparcene; per noi la legge del Ministero è quella che ci viene trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, che l'onorevole Ministro ci presentò e sostiene.

Dunque prego il Senato di volersi tenere a questa proposta, senza introdurre un'aggiunta che per lo meno a me parrebbe inutile, se non dannosa.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** L'onorevole Senatore Cambray-Digny con quella maestria e con quella esperienza che gli son proprie, ha toccato al giusto dello scopo della legge, ed è che i prestiti non siano, come ormai sono divenuti, un'intera lotteria, esclusivamente lotteria, ma che si possa aggiungere un poco di eccitamento coi premi all'interesse il quale però sempre ci sia. Ed io aggiungerò ancora che forse si avranno somme minori, ma invece si avranno dei sovventori reali, seri, e non solo degli speculatori; imperocchè sicuramente un sovventore può preferire di impiegare il suo denaro ad un mediocre interesse, avendo per di più anche la speranza di un premio. Ne abbiamo avuto una prova nelle obbligazioni dello Stato, che dianzi citava, le quali quantunque diano solo il 4 0/0 sul valore nominale, pure presentano un'attrattiva pel premio, ed appunto perchè furono sempre ben collocate difficilmente si trovano in commercio, essendo seri i sovventori che le presero e che se le tengono preziose.

Ora, io non saprei veramente conciliare questo giustissimo principio messo innanzi dall'onorevole Senatore Cambray-Digny con l'esclusione della proposta dell'Ufficio Centrale, il quale in sostanza vuole appunto che non ci sia il premio se non c'è anche l'interesse, per cui da questo lato io non troverei che le obiezioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny tocchino veramente la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale parmi abbastanza ragionevole, salvo che si volesse modificare in quanto alla determinazione della cifra.

Ripeto dunque che l'idea di non permettere lotterie, se non vi è contemporaneamente l'assicurazione di un onesto interesse, in modo che la lotteria non sia che l'accessorio, e l'interesse il principale, io la trovo buona: resterà soltanto la questione della valutazione, e su ciò mi aspetto uno schiarimento dall'onorevole Relatore; ma in sostanza non ha sicuramente torto il signor Ministro di Grazia e Giustizia quando dice che vi è la tutela del Governo; come non ha nemmeno torto l'onorevole Senatore Farina, quando risponde che, se la tutela basta, perchè si viene allora a cercare un limite nella legge?

Io credo che in realtà il Governo desideri di aver legate le mani che potrebbe aver legate da sè colla legge attuale, ma desidera in verità di averle legate assolutamente, per sottrarsi alla pressione che riceve per parte di quelle città, specialmente se grandi, se popolose, se ricche, se di grande importanza, le quali, per facilitare i grandi prestiti, non trovano miglior mezzo che quello delle lotterie.

In seguito a queste riflessioni mi accorderà l'onorevole Farina, che è bene legargli queste mani, e quindi concludo appoggiando il progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny.** Pare che non mi sia spiegato abbastanza; io ho voluto dimostrare che non era nè opportuno, nè necessario limitare l'interesse;



l'interesse si limita da sè nelle fluttuazioni del mercato, e non è necessario che venga una legge a limitarlo; quello che importa si è di limitare la proporzione tra la parte aleatoria di queste operazioni e la parte che si appoggia all'interesse, e questo è quello che fa la legge proposta dal Ministero, senza l'aggiunta che vi fa l'Ufficio Centrale.

La legge del Ministero stabilisce che la somma destinata ai premi non superi il quinto dell'interesse annuale; per conseguenza la somma destinata ai premi non deve essere superiore al sesto del vero interesse effettivo. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi mi concederà che in tutte queste operazioni l'interesse vero è rappresentato dal cumulo della somma dell'interesse pattuito colla somma destinata ai premi; dunque noi avremo solamente un sesto dell'operazione che sarà lasciata al giuoco; e a me pare che questo sia più che sufficiente; ma limitando l'interesse semplice o l'insieme delle remunerazioni all'8 p. 0/0, si entra in un altro ordine di idee, si adotta cioè il principio della limitazione degli interessi ad una certa somma. Ora, essendo ormai questo principio stato abbandonato nella nostra legislazione, parmi inopportuno di farlo risorgere sotto pretesto di una tutela rigorosa dei Corpi morali.

Dunque io persisto nel credere affatto inutile l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Io sono dolente di dover ripetere ancora una volta che quelli che sostengono che noi abbiamo voluto limitare l'interesse, o non hanno letto con bastante riflessione la legge, o che avendola letta, l'hanno intesa in un modo affatto diverso da quello che dice.

Noi non abbiamo mai parlato di limitare l'interesse. Questo progetto di legge dice: Il Governo potrà autorizzare i Comuni di aggiungere alle facoltà generali che hanno di contrarre prestiti, con quell'interesse che vogliono, (e quindi casca l'argomentazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny) di aggiungere, dico, un premio di un quinto dell'interesse. Questa è una legge di eccezione che si è fatta in favore dei Comuni.

Ora, è dimostrato che di questa legge i Comuni ne abusavano, ed il Governo per soverchia condiscendenza concorreva a quest'abuso senza che lo volesse, anche contro i suggerimenti del Consiglio di Stato, i quali suggerimenti non sempre, per un complesso di circostanze, sono seguiti.

In questo stato di cose è venuto il Ministero a dire: legatemi le mani, perchè avendole libere sono forzato ad accordare permessi che in pratica cagionano del danno.

E noi quando abbiamo avuto questa confessione del Governo abbiamo risposto: sta bene; poichè ci chiedete di legarvi le mani, noi ve le legheremo, ma ve le legheremo strettamente in modo che non abbiate più facoltà di accordare ad un Comune quanto già paga il 20 per 0/0,

l'autorizzazione di aggravarsi di un 1,5 di più: ecco cosa abbiamo fatto noi: avendo sentito il Ministero che si lagnava dell'eccessiva facoltà, abbiamo detto; se volete un limite, ve lo daremo, ma in maniera che possa avere una vera efficacia. Ora, se il Governo ha la facoltà di accordare un interesse del 50 per 0/0 e noi gli diamo ancora facoltà di accordare il tanto di più, cioè il 60 per 0/0, a che serve il limite? invece abbiamo detto: questa facoltà di pagare un di più oltre l'interesse, ve la daremo solo quando l'interesse è tenue.

Ecco ridotta in due parole la questione, la quale non ci pare nè tanto stravagante nè tanto lesiva dei principii generali, che non possa facilmente venire ammessa; perchè noi, lo ripeto per la centesima volta, non limitiamo la facoltà di contrarre prestiti con interessi liberi come ciascuno può contrarli in forza della legge; ma la limitiamo semplicemente quando a quest'interesse grave si vuol fare un'aggiunta. Diciamo allora: questa aggiunta fatela, quando l'interesse è tenue, ma quando è grosso no, perchè v'è aggravio abbastanza nell'elevatezza dell'interesse medesimo.

Spiegati questi intentimenti, mi pare che si qualifici l'assunto dell'Ufficio Centrale; quanto a dare maggiore precisione alla frase, della quale esso si è servito; trovo ragionevole l'osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi, e l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà a fare in questo senso un emendamento; del resto l'Ufficio se ne riporta alla saviezza del Senato.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Una sola parola per giustificare il Ministero di avere presentata una legge, che si accusa di essere inefficace.

Si dice dall'Ufficio Centrale che, se non si fissa contemporaneamente il limite dell'interesse sul quale si può permettere l'aggiunta del premio, voi nulla avete fatto, avete fatta una legge inutile, perchè si va sempre incontro a quegli inconvenienti che ora si lamentano.

Io credo che se veramente si trattasse di fare una legge nuova, di discutere in massima il principio se si debba accordare il prestito a premio, se si debba mantenere l'eccezione scritta nell'articolo 4 del Decreto del settembre 1863 a favore dei Comuni, si potrebbe ora discutere in termini astratti, o generali delle maggiori possibili limitazioni da stabilirsi per accordare la facoltà di contrarre simili prestiti; ma vi è la legge che permette simili prestiti, previa bensì autorizzazione del Governo, e come con maggiore autorità della mia vi era dimostrato dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, col progetto in esame non si vuole abrogare l'articolo 4 del Decreto 1863, ma era una limitazione alla facoltà del Governo che si era voluto introdurre, quella cioè di stabilire per legge una proporzione tra il lucro certo dato al mutuante, rappresentato dallo interesse convenuto, ed il lucro aleatorio rappresentato dal premio; oltre la quale proporzione non era permesso di aggiungere dei premi agli

interessi. E a questo scopo basta lo stabilire che il premio non poteva essere accordato oltre il quinto di quanto era l'interesse.

Aggiungasi che in questo stesso articolo si trovano altre condizioni come la indivisibilità delle obbligazioni, ecc.

Dunque non si può rimproverare il Ministro di avere voluto presentare un progetto di legge che senza la determinazione di un interesse, sarebbe stato ozioso, inutile. Questo era ciò che mi importava significare.

Risponderò poi all'onorevole Senatore Lauzi che la proposizione accennata dall'onorevole Senatore Cambry-Digny niente viene a perdere, quando anche si tolga la misura dell'8 per cento; perchè ciò che si vuole nello interesse della morale pubblica e della finanza si è che questo vantaggio aleatorio stia in una data proporzione coll'interesse convenuto.

Ora, la misura di questa proporzione, in astratto può essere stabilita per legge, e nel risultato può variare impunemente in ragione dello interesse la cui determinazione dipende dalle condizioni del mercato, e deve lasciarsi libera alle parti.

Sebbene io riconosca che l'aggiunta del limite dell'8 per cento renderebbe più efficace la legge col rendere più difficili i prestiti a premi, non vorrei però spingere le cose all'eccesso contrario, di rendere cioè un possibili questi contratti, i quali se in alcuni casi possono esser nocivi, particolarmente nel rapporto delle Finanze, possono essere anche utili in altri casi, ed in date condizioni.

Perciò io pregherei il Senato a volere adottare il progetto del Ministero, senza l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Mi sono dimenticato una osservazione, ed è che l'Ufficio Centrale non ha mancato di farsi carico della circostanza dell'entità dell'interesse, in vista di quanto è espressamente scritto nella Relazione fatta all'altro ramo del Parlamento.

In questa Relazione si legge quanto segue: « La eccezione fatta alla legge proibitiva di ogni forma di lotteria è tassativa ai prestiti contratti da un Comune per intraprendere qualche lavoro di evidente utilità pubblica, ma non ad una Società che siffatti prestiti assumendo si faccia a pubblicare titoli complessivi che in gruppi li rappresentino. »

Ora, colla libertà dell'interesse, ne viene la facilità di quella frode di cui ho fatto cenno poc'anzi: cioè che sebbene il Comune non facesse l'imprestito con premi, la Società però potrebbe farsi dare un interesse tanto considerevole per cui potrebbe essa medesima procurarsi il capitale da poter dare dei premi, così che i premi verrebbero ad essere la base colla quale si costituirebbe il capitale da sborsare ai Comuni.

Si è per conseguenza pensato che si dovrebbe tenere a calcolo anche l'entità dell'interesse, per non

cadere in quella strana contraddizione che quando si avesse un interesse del 50 p. 0/0, il Governo potrebbe accordare un 10 p. 0/0 di premio, e quando si avesse l'interesse del 5 p. 0/0 non si potrebbero accordare che premi dell'1 p. 0/0.

Questo controsenso è talmente contrario ad ogni principio logico, che basta a dimostrare non doversi dal Senato approvare la legge come è dal Ministero proposta.

**Presidente.** Se nessuno più chiede la parola s'intenderà chiusa la discussione generale.

Leggo l'articolo proposto dal Ministero, e quindi leggerò quello dell'Ufficio Centrale che sarà considerato come emendamento.

**Senatore Farina Relatore.** Salvo poi al signor Senatore Lauzi di fare la sua proposta nel senso già da lui annunciato.

**Presidente.** Prego allora l'onor. Senatore Lauzi ad inviare la sua proposta scritta al banco della Presidenza.

**Senatore Lauzi.** Io ho interrogato l'Ufficio Centrale affinché mi dicesse come intendeva di calcolare l'interesse, cioè: se solamente nel rapporto tra il dividendo semestrale ed il capitale versato od il capitale nominale, o se, anche tenuto conto della differenza tra il capitale reale e il capitale nominale, il quale a lungo può risultare anche ad una specie di aumento d'interesse rappresentato da un aumento di capitale. Diceva questo per l'applicazione, ma io non intendo di fare nessuna proposta.

**Senatore Farina Relatore.** Allora potrò farla io: s'intende del 8 per 0/0 del valore reale.

**Presidente.** Rileggo dunque il primo articolo del progetto del Ministero.

« Il Governo potrà autorizzare i Comuni e le Province ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 20. »

Il testo proposto dall'Ufficio Centrale è in tutto eguale a quello del Ministero, salvo l'intromissione, dopo le parole « pubblica utilità » del seguente inciso: *allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per 0/0.* »

**Senatore Lauzi.** Mi pare che sarebbe bene si dicesse: « l'8 per 0/0 sul prezzo reale di emissione. »

**Senatore Farina, Relatore.** Accetto.

**Presidente.** Quindi l'emendamento dell'Ufficio Centrale è il seguente: « allora soltanto che l'interesse annuo del prestito non ecceda l'8 per 0/0 sul prezzo reale di emissione. »

Chi ammette quest'emendamento dell'Ufficio Centrale, sorga.

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti l'articolo 1 proposto nel progetto Ministeriale tal quale l'ho letto dianzi.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. Prima che si chiuda la presente discussione prendo la parola per rivolgere un'interrogazione al signor Ministro non in nome dell'Ufficio Centrale, ma in nome mio proprio.

Eccellente fu l'intenzione di questa legge di voler porre un freno alla troppa facilità con cui i Comuni contraevano dei prestiti a premi.

Sarebbe stata mia opinione di eliminarli interamente, ma si è detto che in questo modo si porrebbero i Comuni nella difficoltà di poter contrarre prestiti per sopperire ai loro bisogni, e perciò mi sono adattato.

Vorrei però che si ponesse un altro freno alla speculazione per la quale i titoli di questi prestiti, i quali ora non possono essere inferiori a cento lire, si potrebbero vendere sminuzzati a 10, a 5 lire, e forse anche, se si vuole, a cinque centesimi.

In un punto della Relazione della Camera sopra questo progetto si dice che le leggi attuali bastano a metter termine ai maravigliosi artefici degli speculatori. Ma mi sembra che ciò non avvenga, perchè si vedono costantemente annunziati, sia presso questi speculatori privati, sia presso quelle Società che prendono appunto il titolo di Banche dei Prestiti a Premi, dalle operazioni di tal genere.

Si uniscono, si agglomerano tre o quattro di questi prestiti, quello di Napoli, di Firenze, di Milano, di Barletta ecc., se ne fa una sola emissione, si prende un solo di quei premi e si suddivide in tanti titoli, che concorrono ad una sola estrazione, per modo che, lasciando un largo guadagno agli speculatori, i detti titoli interinali sono venduti per poche lire, e vidi alcuni di questi prestiti ridotti alla emissione di titoli che si pagavano soli 50 centesimi.

Per esempio, il prestito che è attualmente in corso, quello della Duchessa Bevilacqua La Masa, il quale doveva essere prima una lotteria e si è poi cambiato in prestito a premi, ho fatto il conto che dividendolo, come si usa, in tanti titoli, quante sono le estrazioni, si avrebbe un'emissione di titoli del valore di soli dieci centesimi l'uno.

Ciò può recare, e reca veramente gravi inconvenienti, fra i quali non piccolo è quello della concorrenza alle pubbliche lotterie.

Sopra questo argomento vorrei chiamare l'attenzione del Ministero.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Mi sembra che appunto a questo inconveniente rilevato dall'onorevole Senatore si sia voluto provvedere con la disposizione

contenuta nel progetto, cioè che il prestito deve essere rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 100 di valore nominale e con versamenti non minori di lire venti.

È appunto per evitare tale inconveniente che si è inserita questa disposizione nella legge.

Senatore **Sanseverino**. Io domando se questo basta per impedire la divisione e suddivisione dei titoli di imprestito.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Mi sembra che la legge sia abbastanza chiara. Quando si dice obbligazione indivisibile, pare che si sia detto quanto è necessario, spetta poi al Governo, nel dare l'autorizzazione, l'aggiungere tutte quelle garanzie le quali valgono a rafforzare le norme che la legge stabilisce.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Le osservazioni giustissime del Collega nostro, l'onorevole Senatore Sanseverino, non riguardano solo le lotterie a venire, ma anche le presenti.

La legge che stiamo facendo, dice l'onorevole signor Ministro prescrive già che le obbligazioni non sieno minori di 100 lire, e che i versamenti non sieno minori di 20 lire, ma noi anche al presente abbiamo dei prestiti le cui azioni oltrepassano anche le 100 lire, come quello di Genova che è di 125, ed alcuni i cui versamenti sono di somme abbastanza rilevanti, ma che giova questo?

Quando uno speculatore vi dice: io vi do una cartella che *concorre ad una estrazione, ad un premio, e voi mi darete due, tre o quattro lire*, questo è veramente un giuoco di lotto, e che credo dovrebbe essere severamente vietato non solo per l'avvenire, ma anche pel presente.

Questa suddivisione non si fa dal Comune, o Provincia, o dalla casa bancaria che contrae il prestito, ma si fa da terzi speculatori.

Io perciò desidererei che il signor Ministro mi rassicurasse che ciò è pure attualmente vietato, e che anche attualmente esiste qualche misura penale che si può applicare per impedire queste speculazioni, che sono vere contravvenzioni alla legge sul lotto, e che escono affatto dall'economia dei prestiti.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Per riguardo a ciò che si fa sotto l'impero di questa legge, può esser certo l'on. Senatore Lauzi che sarà dal governo vietato; ma per il passato può essere una grave questione, e non avendo io l'abitudine di assumere impegni, senza la convinzione di poterli adempiere, non saprei sul momento dire se ed in quali condizioni queste divisioni e suddivisioni di partecipazioni a premi si fanno, e se cadano o no sotto il divieto generale delle lotterie: prometto però di esaminare la questione.

**Presidente**. Leggo l'art. 2:

« È abrogato l'art. 4 del decreto del 27 settembre 1863, N. 1484. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

(Approvato.)

Ora passeremo alla discussione sul progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 37.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Avrei desiderato vedere al loro banco gli onorevoli Ministri delle Finanze e della Guerra per avere alcuni schiarimenti che potessero rendere meno oscura la interpretazione dell'art. 1 della presente legge col quale viene fatta facoltà al Governo del Re di cedere gratuitamente al Municipio di Napoli tutti i fabbricati e terreni esterni alla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città, situati sui fronti di settentrione e di ponente.

Questi schiarimenti avrebbero avuto per oggetto di rendere più facile l'attuazione di questa legge, attuazione che è desiderata dal Municipio di Napoli e che è oramai indispensabile. Sono già parecchi anni che la cessione di questi terreni fu promessa al Municipio di Napoli, e finora non fu possibile venire ad una intelligenza a questo riguardo.

Alcuni avevano desiderii molto estesi; volevano nientemeno che tutto il Castello: altri avevano idee più moderate e si contentavano di meno. D'altra parte il Governo era interessato a cedere soltanto quei soli locali la cui cessione non può essere di nocimento a' suoi stabilimenti, perocchè è bene che si sappia che nel Castel Nuovo sono vari stabilimenti militari importanti, e fra gli altri il Panificio, e l'Arsenale di Artiglieria, che credo sia il solo che esista nelle provincie Meridionali unitamente alla succursale di Torre-Annunziata; il Castel Nuovo di Napoli è adunque importante per gli usi militari, e qualora gli stabilimenti che esso contiene fossero compromessi dall'effetto di questa legge, sarebbe necessario di trasportarli altrove con una spesa non lieve.

L'anno scorso si era già venuti a qualche accordo in proposito, e l'Amministrazione precedente aveva presentato un progetto di legge nel quale erano dettagliatamente indicati i fabbricati, ed i terreni da abbandonarsi al Municipio di Napoli: dimodochè ogni dubbio era tolto sulla natura della cessione; una volta votata la legge, la città entrava immediatamente in possesso di questi terreni e di questi fabbricati.

Ma colla incertezza che esiste nell'art. 1 credo che molte discussioni sorgessero tra il Municipio ed il Governo per cui sarà molto difficile, a parer mio, di venire colla voluta rapidità al desiderato accordo. Per dimostrarlo faccio notare che l'art. 1 dice:

« È fatta facoltà al Governo del Re di cedere gratuitamente al Municipio di Napoli, salvi i diritti dell'Orfanotrofio militare e nei modi che verranno stabiliti col Municipio, la proprietà di tutti i fabbricati e terreni posseduti dallo Stato, esternamente alla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città, sui fronti a settentrione e a ponente di esso Castello.

» Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno ceduto a quegli usi che, di concerto col Governo saranno dal Municipio stesso giudicati più convenienti. »

Dunque a settentrione ed a ponente è ceduto tutto il terreno esternamente alla cinta magistrale del Castello Nuovo comprendente i fossi e i fabbricati. Ora, sul lato di settentrione la cosa è già fatta, e il fosso per cura del Municipio non esiste più; ma esistono ancora i fossi a ponente, i quali sono occupati da fabbricati importanti. Io ho sotto gli occhi una pianta del Castel Nuovo di Napoli, e veggio che i lati, che si possono dire a ponente, sono due: uno che corrisponde all'Arsenale, e l'altro che corrisponde alle scuderie del palazzo Regio, per cui se la legge fosse testualmente applicata, verrebbero a scomparire non solo la sega meccanica che è utilissima per l'Artiglieria, e molti magazzini che si trovano nei fossi del Castel Nuovo, ma ben anco le scuderie del palazzo Reale; di modo che l'Arsenale d'Artiglieria rimarrebbe privo di alcuni stabilimenti e il palazzo Reale di un suo annesso indispensabile.

Io non credo che questa sia l'interpretazione che vogliono dare alla legge nè il Ministero nè il Municipio, perchè certamente il Municipio non vorrebbe compromettere lo stabilimento d'Artiglieria, nè privare il palazzo Reale di fabbricati che gli sono indispensabili. Perciò desidererei qualche dichiarazione per parte del Ministero, affinchè possano essere tolti tutti i dubbii, essendo io persuaso che se la legge viene interpretata testualmente come è, può dar luogo a molte difficoltà, e ritardare la soluzione di questa questione che è da tanto tempo sollecitata dal Municipio di Napoli e mi auguro di tutto cuore che questa vertenza sia prontamente definita, perchè essa è necessaria nell'interesse di quella cospicua città.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Se poco fa io ebbi la presunzione di dire qualche parola su una materia alla quale era estraneo, confidando non in ciò che io diceva, ma sibbene nella saggezza del Senato, mi permetterà l'onorevole Senatore Menabrea che ora trattandosi di rispondere alle sue giudiziose osservazioni con dati di fatto che io non conosco, mi astenga dal prender la parola, per cui pregherei l'onorevole signor Presidente a rimandare la discussione di questo

progetto ad altra seduta, alla quale possano essere presenti i Ministri cui toccherà rispondere.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io ho esposto dei dubbii che mi nacquerò alla lettura di questo progetto, ed ho nello stesso tempo espresso il desiderio che si adotti una nuova redazione, od almeno si abbia una dichiarazione dal Ministero, tale da sciogliere completamente la questione, affinchè più non siavi nessuna incertezza nella natura della cessione che il Governo ha intenzione di fare al Municipio di Napoli; e poichè io ho espresso alcuni miei dubbii, pregherei l'Ufficio Centrale ad occuparsene, e dare nella prossima seduta quelle spiegazioni che siano tali da permettere di procedere con cognizione di causa alla votazione di questo progetto di legge, la quale è giustamente desiderata.

Senatore **Michiel Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Michiel Relatore**. Faccio osservare all'onorevole **Menabrea** che io mi sono occupato di questa questione, e che la legge proposta mi è sembrata in termini così chiari da non dar luogo a dubbio veruno; ma poichè quelli esposti ora dall'onorevole **Menabrea** si riferiscono a notizie di fatto, l'Ufficio Centrale non mancherà, quando al Senato piaccia, di esaminare i dubbii proposti e tenerli in quel conto che essi meritano.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi duole di non essere d'accordo col mio Collega il Senatore **Michiel**; siccome io fui mischiato in questo affare, avendo dovuto occuparmene a Napoli stesso, io so come stanno le cose; la grande difficoltà era nella cessione dei fossi, perchè in una parte di questi fossi si trovano stabilimenti di artiglieria e nell'altra le scuderie del Palazzo Reale, e certo a nessuno veniva in mente di abbandonare sì gli uni che gli altri; alcuni però avrebbero desiderato che si facesse la cessione dei fossi corrispondenti all'Arsenale; poi in seguito alle osservazioni del Comandante generale del Dipartimento furono esclusi i fossi dalla cessione da farsi, ed il Ministero fece una proposta accettabile e mediante la quale si cedeva al Municipio di Napoli tutto ciò che gli occorreva e si conservava quello che era necessario tanto per l'artiglieria quanto per il Palazzo Reale.

Ora, dalla dicitura di questo articolo non si vedeben chiara la cosa, anzi si potrebbe conchiudere che i fossi a ponente furono ceduti e che sono destinati ad essere riempiti, e io credo che questa non sia la intenzione nè del Municipio nè del Ministero. Ciò ha d'uopo di essere spiegato chiaramente onde evitare ogni ulteriore discussione.

Prima adunque che si venga alla votazione della legge, è bene che vi sia per parte del Ministero una dichiarazione la quale esprima quale sia la sua inten-

zione, quale l'intelligenza presa in proposito col Municipio di Napoli.

In questo modo io spero che si verrà ad una conclusione definitiva desiderata da molti anni e che è necessaria al Comune per la regolarizzazione, e per l'abbellimento della città.

Senatore **Michiel, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Michiel, Relatore**. Io non posso far altro che rimettermi interamente alle osservazioni pratiche locali testè esposte dall'onorevole Senatore **Menabrea**. Io non potevo averle, e quindi dovetti stare a quanto è detto nella Relazione ministeriale. Mi rimetto perciò alle dichiarazioni fatte dall'onorevole **Menabrea**.

Senatore **Fenzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Fenzi**. Dopo le osservazioni fatte dal Senatore **Menabrea**, io proporrei di rimandare il progetto di legge all'Ufficio Centrale, affinchè esamini se queste hanno veramente l'importanza che loro si volle attribuire.

**Presidente**. Sono state fatte due proposte: una di sospendere semplicemente la discussione fino a che possano essere presenti i due Ministri che hanno interesse in questa materia; l'altra del Senatore **Fenzi** di rimandare il progetto di legge all'Ufficio Centrale perchè possa prendere concerti col Ministero...

Senatore **Menabrea**. Io aderisco a quest'ultima proposta.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Io farò osservare al Senatore **Menabrea**, che col rinvio proposto, parrebbe che il Senato si fosse già pronunziato sulla necessità di modificare questo progetto di legge...

*Voci*. No, no.

**Presidente**. Non è che per avere maggiori schiarimenti.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola per spiegarmi meglio.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io non insisto perchè i Ministri vengano al Senato per dare spiegazione sulla interpretazione di questa legge; essi sono troppo occupati in questo momento alla Camera dei Deputati perchè si debbano disturbare per cosa di minore importanza, mentre l'Ufficio Centrale stesso può per la prossima seduta procurarsi quegli schiarimenti che ha chiesti. Mi limito dunque a pregare l'Ufficio Centrale di prendere in considerazione le osservazioni che ho esposte.

**Presidente**. Dunque metto ai voti la proposta di rinvio all'Ufficio Centrale.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLA LEGGE SUL TAVOLIERE DI PUGLIA.

(V. atti del Senato N. 21).

Adesso passeremo alla discussione del progetto di legge concernente una proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia.

Senatore **Farina**. Domanderei la parola sull'ordine del giorno.

Aveva visto innanzi, nell'ordine del giorno il progetto di legge per i provvedimenti rispetto ai Benefizi e alle Cappellanie laicali.

**Presidente**. Se si desidera che venga posto questo in discussione, io non ho difficoltà, tanto più che è presente l'on. Ministro di Grazia e Giustizia.

Senatore **Lauzi**. È urgentissimo anche quello del Tavoliere di Puglia.

**Presidente**. Allora si metterà prima in discussione il progetto di legge sul Tavoliere di Puglia.

Do lettura del testo del progetto.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Gli ex-censuari del Tavoliere di Puglia e loro aventi causa potranno presentare a tutto dicembre 1870 i titoli e le domande di cui all'art. 3 della legge 26 febbraio 1865, N. 2168, ed all'art. 1 del Regolamento per la sua esecuzione approvato col R. Decreto 9 marzo dell'anno stesso, N. 2214, senza incorrere nelle penali sancite dall'altra legge del 7 luglio 1868, N. 4477. »

Chi approva questo articolo abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Scorso un tal termine senza che gli ex-censuari suddetti e loro aventi causa avessero adempito ad un tale obbligo, essi decaderanno di diritto dal beneficio loro accordato dall'art. 5 della detta legge 26 febbraio 1865, e l'Amministrazione demaniale procederà contro i medesimi all'immediata esazione della multa stabilita dall'art. 2 della suindicata legge del 7 luglio 1868. »

(Approvato.)

« Art. 3. Quegli ex-censuari e loro aventi causa che profitteranno della nuova proroga concessa coll'art. 1, continueranno a pagare fino a tutto il 1870 il canone a titolo d'interessi; ed il pagamento del loro debito accertato, diviso per quindicesimi, non che dei corrispondenti interessi scalari, comincerà nel 1871 alle scadenze indicate dall'art. 24 del citato Regolamento del 9 marzo 1865. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il privilegio di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1865, N. 2168 continuerà a sussistere e ad avere effetto legale, senza la formalità dell'iscrizione,

sino a che non sarà compiuto in concorso degli ex-censuari e loro aventi causa l'atto di accertamento del debito rispettivo, ovvero fino al giorno nel quale si avrà come accertata la liquidazione d'ufficio compilata dall'Amministrazione.

» L'iscrizione però avrà luogo necessariamente entro il periodo di giorni sessanta computabili dalla data dell'atto di accertamento o della liquidazione di ufficio, giusta il secondo alinea dell'art. suddetto della legge 26 febbraio 1865. »

(Approvato.)

Prima di mettere in discussione il progetto di legge sulle Cappellanie laicali, mi parrebbe opportuno di far passare quello per la sistemazione del Porto di Catania.

Se non vi sono osservazioni in contrario, leggo questo progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 43.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Art. 1. È autorizzata la sistemazione del porto di Catania per la spesa di lire 3,300,000, in base al progetto dell'ufficio del Genio civile di Catania, e da eseguirsi nel termine di 8 anni decorrendi dall'approvazione del contratto ».

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le opere di sistemazione saranno appaltate per asta pubblica dal Municipio di Catania entro il 1870, eseguite secondo il progetto e l'annesso capitolato, sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dallo stesso municipio a misura dell'avanzamento dei lavori ».

(Approvato.)

« Art. 3. Il contratto dopo l'asta dovrà essere approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, e non potranno nè i patti nè il progetto delle opere essere in alcuna parte modificati senza la previa approvazione del Governo ».

(Approvato.)

« Art. 4. Il Municipio di Catania è sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le quote di concorso della provincia di Catania e degli altri Comuni del Circondario nella spesa approvata colla presente legge ».

(Approvato.)

« Art. 5. Lo Stato soddisfarà la quota che spetta a termine di legge per l'opera, suindicata, mediante tante annualità di lire 125,000 da iscriversi nei bilanci dei Lavori Pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al Comune di Catania con che i lavori progrediscano regolarmente in relazione all'art. 1.

» Sulla quota a carico dello Stato non decorrerà alcun interesse ».

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI RISPETTO AI BENEFIZI ED ALLE CAPPELLANIE LAICALI.

(V. atti del Senato N. 23).

**Presidente.** Verrebbe ora il progetto di legge per il « computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia. » Ma siccome vi è un controprogetto e non è presente il signor Ministro della Guerra, si rimanderà a domani e passeremo invece alla discussione della legge « per provvedimenti rispetto ai benefici ed alle cappellanie laicali, che in alcune province del Regno furono soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. »

I componenti l'Ufficio Centrale sono i sig. Senatori De Foresta, Miraglia, De Falco, Robecchi e Poggi; però essendo pressochè tutti assenti, venne da essi incaricato il Senatore Poggi a rappresentare l'intero Ufficio Centrale.

Quindi è pregato il Senatore Poggi a prendere posto nel banco dell'Ufficio Centrale.

Qui vi è un controprogetto, il quale consiste solo in un emendamento, o meglio in un terzo comma da aggiungersi all'art. 3 del progetto ministeriale.

Darò quindi lettura del progetto del Ministero.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

È abrogato l'art. 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

Se non vi sono osservazioni su questo articolo, lo metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, N. 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, o col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle province napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette, rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una somma eguale al 30 p. 0/0 del valore dei beni medesimi nei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'alempimento dei medesimi sì e come di diritto.

« Il pagamento del 30 p. 0/0 e della doppia tassa, sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi. »

(Approvato.)

« Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea primo dell'articolo precedente.

« Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria. »

Qui viene l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, così concepita:

« Quando l'attuale investito abbia dritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei benefici e delle cappellanie soppressi continuerà ad usarne.

**Presidente.** Domando al signor Ministro se accetta questa aggiunta.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Poichè questa legge si riferisce a quella del 1867 io pregherei l'onorevole Ufficio Centrale, se lo crede, di adottare l'articolo senza l'aggiunta per impedire che la legge ritorni alla Camera.

Ha fatto benissimo l'Ufficio Centrale nella sua Relazione a ricordare che collo articolo del progetto in esame non si fa che applicare a questi benefici l'articolo 3 della legge del 1867, dove sta espresso che l'abitazione delle case è conservata allo investito, ed in questo senso fu votato dalla Camera.

Per cui pregherei il Senato di votare l'articolo tal quale è proposto dal Ministero, e l'Ufficio Centrale a non insistere nella sua aggiunta.

Senatore **Poggi.** Io sarei disposto ad annuire alle istanze dell'onorevole Ministro, ma l'Ufficio Centrale, di cui io sono l'unico rappresentante incaricato, sebbene non sia nemmeno il Relatore, fa osservare che in quest'articolo non è neppure rammentata la legge dell'agosto 1867, e siccome si è voluto favorire i patroni di cui parla la presente legge con una disposizione che è contenuta in quella del 1867; vale a dire che li autorizza a poter prendere il possesso dei beni, anche nella pendenza dell'usufrutto, così sarebbe stato bene che l'articolo del progetto Ministeriale, o almeno quello emendato dalla Commissione della Camera dei Deputati si fosse rimesso in tutto e per tutto alla legge del 1867, o col semplice richiamo della medesima, o col trasportare quivi tutto quanto il disposto dell'articolo 5 in ciò che riguarda gli investiti dei benefici.

Invece è trascritta qui una parte sola di quell'articolo, ma l'altra che è favorevole ai beneficiati, in quanto si conserva loro il diritto d'abitazione delle case annesse ai benefici, non è riportata. Cosicchè vi è una

parte della legge del 1867, senza che sia detto da qual legge venga, ma l'altra manca.

Ognuno intende che l'Ufficio Centrale è disposto a dargli la interpretazione di cui parla il Signor Ministro, ma potendosi andare innanzi ai Tribunali, quando i patroni autorizzati in conformità di questa legge a svincolare i beni componenti la dotazione e convertirli in una rendita netta, pretendessero anco il possesso delle case annesse al beneficio, essi invocherebbero, ed avrebbero a favore loro tutto il testo dell'articolo che nulla riserva agli investiti nè esplicitamente nè per richiamo della legge del 1867, la quale per di più in tutto il contesto della presente legge non è mai rammentata.

Ora, siccome certamente l'intenzione del legislatore è stata quella di non dare ai patroni dei benefizi soppressi anteriormente alla legge del 1867, nè più nè meno di quello che concede questa legge, è parso all'Ufficio Centrale che fosse necessario di riportare quella parte dell'articolo quinto, che era stata omessa, poichè diversamente gli usufruttuari di questi benefizi sarebbero in condizione peggiore di tutti gli altri, perchè non godrebbero più dei vantaggi delle leggi anteriori, che rispettavano in essi il possesso dei beni usufruiti, ed avrebbero meno di quello che dà la legge del 1867 agli investiti dei benefizi soppressi con la medesima.

Capirà l'onorevole Ministro che potendo queste vertenze portarsi davanti ai Tribunali, che non giudicano secondo le intenzioni, ma sibbene secondo il testo della legge, non essendovi un richiamo esplicito della legge del 1867, il testo del progetto Ministeriale non basterebbe a salvare i diritti degli investiti, per cui prego il signor Ministro a consentire che sia mantenuta l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, essendo evidente che, trattandosi soltanto di chiarire meglio un concetto conforme anco alle intelligenze dell'altra Camera, questa non spenderà molto tempo nell'approvare la proposta modificazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro di **Grazia e Giustizia**. Il solo dubbio che possa la legge non essere abbastanza chiara induce il Ministero ad accettare l'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Dopo l'accettazione del Signor Ministro non è più il caso di sostenere la tesi contraria; a me tuttavia pare che nel secondo periodo dell'articolo 2 fosse la cosa abbastanza esplicita colle parole « salvo l'adempimento dei pesi. »

In quest'articolo verso la fine del primo alinea è detto: « Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, si e come di diritto » nell'art. 3 poi trovo che le somme dovranno essere sborsate nella misura e modo stabilito nell'alinea 1. dell'articolo precedente, nel quale è detto « salvo l'adempimento dei pesi » i quali

pesi naturalmente si riferiscono anche all'usufrutto che è accordato all'attuale investito.

È vero che questo *salvo* non è ripetuto nella seconda parte dell'articolo, ma siccome è detto esplicitamente nella prima parte dell'articolo stesso, mi pare superfluo ripeterlo anche nella seconda.

Presidente. Dunque essendo la aggiunta accettata dal Ministero, metto ai voti l'articolo che ho letto col l'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Chi approva l'articolo con quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefizi di patronato laicale esistenti nelle collegiate sopresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tale corrisponsione, a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 p. 0/0, imposta dalla legge del 15 agosto 1867. »

(Approvato.)

« Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto dalle leggi indicate nell'art. 2 nei casi di benefizi di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte a termini dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto, dovrà farne dichiarazione al Demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo. »

(Approvato.)

« Art. 6. Non ostante il disposto dell'alinea 1 dell'articolo 2 in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle province ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al Demanio dello Stato il trenta per cento dei benefizi e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa deduzione del capitale assegnato in contratto al fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi. »

(Approvato.)

« Art. 7. Lo Stato e l'Amministrazione del fondo per il Culto, per quanto è dovuto dai patroni a termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola per rettificare



un errore incorso. Qui è detto: *accordato dall' articolo 1952 del Codice civile.*

Questo numero non corrisponde affatto col Codice; l'articolo 1952 del Codice civile non tratta dei privilegi di cui si fa cenno in quest' articolo.

Senatore **Poggi**. Era citato così anche nel progetto Ministeriale.

Senatore **Farina**. Non è che un errore di cifra.

Senatore **Poggi**. Dev' essere l' articolo 1962.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Precisamente.

**Presidente**. Poichè non è una variazione alla legge, ma solo un errore di stampa, che sarà corretto, metto ai voti l' articolo.

Chi l' approva, sorga.

(Approvato.)

Sono pregati i signori Senatori di intervenire domani alla seduta pubblica alle ore 2. Vi sono ancora tre progetti di legge da discutere. Oltrecciò, essendosi allontanati alcuni Senatori, oggi non sarebbe più possibile procedere alla votazione per isquittinio delle leggi testè discusse.

Io per ciò prego i signori Senatori che sono qui presenti non solo ad intervenire tutti, ma ad avvisare eziandio i loro Colleghi acciocchè possiamo essere in grado domani di procedere alla votazione di tutte queste leggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).